



COMUNE di BANCHETTE
Città Metropolitana di Torino

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 29.04.2026

CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE	4
ART. 3 – PRINCIPI E LINEE GUIDA	4
ART. 4 – DEFINIZIONI	5
ART. 5 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	6
ART. 6 – CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI	7
ART. 7 – TIPOLOGIE DI SERVIZI	8

CAPITOLO 2 – GENERALITA' SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLE MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

ART. 8 – AMBITO DISCIPLINATO	9
ART. 9 – ZONE DI RACCOLTA	9
ART. 10 – COMPETENZE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	9

CAPITOLO 3 – RACCOLTA INDIFFERENZIATA

ART. 11 – COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI E RELATIVO ALLESTIMENTO	10
ART. 12 – CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI	10
ART. 13 – MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO	11
ART. 14 – STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI	11

CAPITOLO 4 – RACCOLTA DIFFERENZIATA E SERVIZI INTEGRATIVI

ART. 15 – NORME GENERALI PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE	12
ART. 16 – STAZIONI DI CONFERIMENTO	12
ART. 17 – CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE	13
ART. 18 – TRASPORTO DEI MATERIALI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	13
ART. 19 – RIFIUTI INGOMBRANTI	13
ART. 20 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA	14
ART. 21 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO	14
ART. 22 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA	15
ART. 23 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DI LATTINE DI ALLUMINIO PER ALIMENTI E BEVANDE	15
ART. 24 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE	15
ART. 25 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA	16
ART. 26 – ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE	17
ART. 27 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE E ACCUMULATORI USATI, FARMACI SCADUTI, SIRINGHE	17
ART. 28 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI INERTI	18
ART. 29 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PROPRIO VEICOLO A MOTORE E DERIVANTI DALLE PRATICHE DEL "FAI DA TE"	19
ART. 30 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DI OLI E GRASSI, VEGETALI ED ANIMALI, ESAUSTI	19
ART. 31 – COMPOSTAGGIO DOMESTICO	19
ART. 32 – DESTINAZIONE DEI MATERIALI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO	19
ART. 33 – COMUNICAZIONE AGLI UTENTI	19
ART. 34 – MODALITA' DI PESATA/RENDICONTAZIONE DEI RIFIUTI URBANI	20

CAPITOLO 5 – ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

ART. 35 – DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI	21
ART. 36 – ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI	21
ART. 37 – SPAZZAMENTO STRADALE	22
ART. 38 – SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI	23
ART. 39 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI ANIMALI	23
ART. 40 – RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI	24

CAPITOLO 6 – OBBLIGHI E DIVIETI

ART. 41 – OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI	25
ART. 42 – OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI	25
ART. 43 – PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE	25
ART. 44 – ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DI AFFISSIONE MANIFESTI	25
ART. 45 – VOLANTINAGGIO SU AREE PUBBLICHE	25
ART. 46 – PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI	26
ART. 47 – MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	26
ART. 48 – PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI	26
ART. 49 – PULIZIA DEI MARCIAPIEDI E PORTICI DI PERTINENZA	27
ART. 50 – PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI	27
ART. 51 – PULIZIA DELLE AREE MERCATALI	27
ART. 52 – AREE DI SOSTA PER I NOMADI	27
ART. 53 – PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI	27
ART. 54 – SGOMBERO NEVE	27
ART. 55 – DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI	28
ART. 56 – RIMOZIONE DI RIFIUTI ABUSIVAMENTE SCARICATI O ACCUMULATI IN AREE PRIVATE	28

CAPITOLO 7 – NORME FINALI

ART. 57 – ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	30
ART. 58 – CONTROLLI	30
ART. 59 – OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI	30
ART. 60 – SANZIONI	30
ART. 61 – ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE	31

CAPITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti nelle varie fasi: conferimento, raccolta, raccolta differenziata, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento.

La presente disciplina, redatta ai sensi delle vigenti norme in materia di rifiuti, è coerente inoltre alle disposizioni tributarie in materia di rifiuti, nonché con eventuali specifici interventi di applicazione della tariffa di gestione dei rifiuti.

Il Regolamento, inoltre, è indirizzato a favorire il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti secondo le norme nazionali e regionali in materia e gli indirizzi specifici del Piano Regionale di gestione dei rifiuti e del Programma Provinciale.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Ferme restando le vigenti disposizioni tecniche in materia, il presente Regolamento definisce obiettivi, norme, modalità di erogazione dei servizi, obblighi e divieti inerenti a:

- raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani;
- raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
- raccolta differenziata di frazioni riutilizzabili e riciclabili dei rifiuti urbani;
- raccolta differenziata di rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale, compresi materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore, di materiali di origine domestica e derivanti dalle pratiche del "fai da te", oli e grassi vegetali ed animali, esausti;
- raccolta differenziata dei materiali inerti derivanti da demolizione e costruzione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
- raccolta differenziata di rifiuti urbani di origine sanitaria derivanti da strutture pubbliche e private;
- raccolta, anche differenziata, di rifiuti speciali non pericolosi attraverso servizi integrativi;
- raccolta, anche differenziata, dei rifiuti speciali pericolosi attraverso servizi integrativi;
- spazzamento stradale e pulizia dell'arredo urbano;
- trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti;
- disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.

La regolamentazione dell'apposita tariffa in materia di rifiuti è stabilita con apposito Regolamento comunale.

ART. 3 - PRINCIPI E LINEE GUIDA

1. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.
2. A tale fine l'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, sia nel contribuire finanziariamente mediante l'apposito sistema di tassazione o tariffazione statuito, nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.
3. La raccolta differenziata, la raccolta del rifiuto residuo (indifferenziato), il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono, pertanto, essere effettuati osservando i

seguenti criteri generali:

- evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
- evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
- prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche), specie ove destinate all'uomo;
- salvaguardare la fauna e la flora, ed impedire qualsiasi altro danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche;
- mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti ed ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali (e, secondariamente, energetiche) che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti ambientali.

ART. 4 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

- **IMBALLAGGIO**: il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.
- **CONFERIMENTO**: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore.
- **RACCOLTA**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.
- **RACCOLTA DIFFERENZIATA**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.
- **SPAZZAMENTO**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito.
- **CERNITA**: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo e/o del recupero.
- **RECUPERO**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
- **TRASPORTO**: le operazioni di movimentazione dei rifiuti.
- **TRATTAMENTO**: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento.
- **SMALTIMENTO FINALE**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.
- **RIFIUTI DOMESTICI**: rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.
- **FRAZIONE PUTRESCIBILE O RIFIUTO UMIDO**: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità e di materiale organico presenti nei rifiuti urbani (es. residui alimentari e ortofrutticoli).
- **RIFIUTO SECCO RICICLABILE**: la frazione del rifiuto secco passibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo.
- **VETRO**: gli imballaggi in vetro di qualunque colore utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, purché non tossiche.
- **LATTINE**: si intendono i contenitori in alluminio utilizzati per il contenimento delle bevande.
- **BARATTOLI O SCATOLAME**: si intendono i contenitori in alluminio, acciaio o banda stagnata.

- CARTA: i giornali, le riviste, i libri, la carta utilizzata da uffici sia privati che pubblici, ed il cartone.
- PLASTICA: si intendono gli imballaggi previsti dall'accordo di programma quadro sottoscritto tra ANCI e CONAI.
- RIFIUTI VERDI O RIFIUTI VEGETALI: gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato.
- RIFIUTI INGOMBRANTI: beni di consumo durevoli, di arredamento, e/o di uso comune, derivanti dalla loro sostituzione e/o rinnovo (p.e. materassi, mobili), i materiali ferrosi ingombranti di uso domestico, i mobili e legname.
- RAEE, ovvero Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche: si intendono i beni di cui al D. Lgs n. 49/2014 e s.m.i.
- SPAZZATURA STRADALE: i rifiuti raccolti durante il normale servizio di pulizia delle strade pubbliche.
- MERCATALI: i rifiuti provenienti dai mercati orto-frutticoli o di mercati con prevalenza di banchi alimentari.
- RIFIUTI CIMITERIALI: i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale (con esclusione peraltro delle salme) e in particolare resti di indumenti, feretri, materiali di risulta provenienti da attività di manutenzione del cimitero, estumulazioni ed esumazioni (Art. 183 del D. Lgs. 152/2006) classificati come rifiuti urbani, con esclusione dei residui di fiori e vegetali in genere, cere, lumini, addobbi, corone funebri, carta, cartone, plastica e altri scarti derivabili da operazioni di pulizia e giardinaggio assimilabili a verde ed agli RSU e dei materiali lapidei.
- RACCOLTA DOMICILIARE: la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati.
- RACCOLTA SU CHIAMATA: la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata previamente con l'ente gestore.

ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Sono da intendersi come rifiuti urbani quelli individuati all'art. 183 comma 1bter del D. Lgs 152/2006, di seguito precisati:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;
- 6-bis. i rifiuti accidentalmente pescati nonché quelli volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.

Sono rifiuti urbani pericolosi i rifiuti che presentano una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del Dlgs 152/2006 e s.m.i..

ART. 6 - CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

1. I servizi oggetto del presente Regolamento sono organizzati e gestiti nell'ottica del sistema integrato di gestione dei rifiuti sulla base dei criteri e delle norme stabilite dal Consorzio di Area Vasta, ai sensi della normativa nazionale e regionale.
2. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta dei rifiuti indifferenziati assume un ruolo residuale.
3. Il principio dell'assegnazione alla raccolta del rifiuto indifferenziato di un ruolo residuale rispetto alla raccolta selettiva delle frazioni da avviare al riciclaggio rende necessaria, ai fini della predisposizione di sistemi di controllo e di incentivazione tariffaria, un'articolazione organizzativa della raccolta basata su contenitori ad accesso limitato da parte degli utenti, realizzata sulla base della mappatura del territorio comunale elaborata in rapporto alla volumetria delle isole ecologiche, dei contenitori di prossimità e della densità della popolazione in ciascuna area del paese.
4. L'organizzazione della raccolta differenziata e dei conferimenti separati pertanto è condotta a partire dalle considerazioni appena sviluppate, promuovendo modalità di conferimento e di raccolta che favoriscano, da parte degli operatori, il controllo qualitativo dei materiali conferiti dalle diverse utenze.
5. L'Amministrazione Comunale quindi introduce, in funzione delle utenze considerate e della propria conformazione geomorfologica, le seguenti modalità di raccolta e di conferimento:
 - raccolte con contenitori stradali, posizionati nelle isole ecologiche, per le frazioni di rifiuto indifferenziato, carta, plastica e vetro;
 - raccolte stradali per la frazione dell'umido;
 - raccolte "porta a porta" per la frazione verde;
 - ritiro su chiamata per i rifiuti ingombranti;
 - raccolte presso le stazioni di conferimento.
6. Per gli imballaggi è ammessa la deroga al conferimento in sacchi, mentre il conferimento del rifiuto indifferenziato deve avvenire mediante contenitori nei quali il materiale viene immesso normalmente in sacchetti. Il conferimento del rifiuto organico deve avvenire tramite sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.
7. Le raccolte stradali avvengono mediante contenitori posizionati per strada, nei quali possono conferire gli utenti in base alle diverse tipologie di materiali consentiti per detti contenitori.
8. Il ritiro a domicilio (raccolta porta a porta) consiste nella raccolta presso singole utenze in giorni ed orari prefissati; a tale riguardo il conferimento da parte degli utenti avviene mediante esposizione sul suolo pubblico dei rifiuti nei tempi e nei modi definiti dall'Amministrazione Comunale e/o dal gestore del servizio.
9. Il ritiro su chiamata è utilizzabile per effettuare la raccolta, presso singole utenze domestiche, di consistenti quantità di materiali ed in particolare nella raccolta dei rifiuti ingombranti. Nell'ambito di tale servizio, l'utente deve comunicare la sopravvenuta esigenza di raccolta al gestore del servizio, fissando un appuntamento e concordando le modalità di raccolta. Il rifiuto ingombrante dovrà essere esposto, su suolo pubblico, solo nella serata antecedente il ritiro concordato.
10. La stazione di conferimento ha la funzione primaria di assicurare la raccolta differenziata e la divisione dei flussi dei vari materiali, anche in assenza di appositi servizi di raccolta; in ogni caso le stazioni di conferimento hanno una funzione complementare ai servizi di raccolta avviati, consentendo di consolidare le iniziative di raccolta differenziata e di instaurare il rapporto e la comunicazione tra il Comune e i produttori dei rifiuti.
11. All'interno delle stazioni di conferimento devono essere previste apposite aree e/o contenitori di stoccaggio con particolare riferimento alla divisione tra i beni durevoli, gli oggetti riutilizzabili, i materiali e gli oggetti avviabili al recupero (ferro, legno) e gli altri rifiuti ingombranti.
12. L'Amministrazione Comunale si riserva di attivare, anche in forma sperimentale (o in termini di "iniziativa pilota"), entro ambiti territoriali limitati, forme innovative di raccolta differenziata, finalizzate al miglioramento della conoscenza delle caratteristiche qualitative

e quantitative dei rifiuti ed al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dei servizi, con l'ottimizzazione del recupero e della tutela igienico sanitaria.

13. A completamento o integrazione delle attività di raccolta differenziata sono ammesse, previo assenso dell'Amministrazione stessa, attività di raccolta effettuate da organizzazioni, associazioni od istituzioni che operano a fini ambientali, caritatevoli e comunque senza fini di lucro (ONLUS).
14. L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il Consorzio di area vasta e il Gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani:
 - attiva, in linea con la programmazione regionale e provinciale, le iniziative di sensibilizzazione e informazione sulle modalità di raccolta, di promozione dei conferimenti differenziati e di educazione ambientale;
 - organizza campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni di materiale da raccogliere, l'ubicazione delle stazioni di conferimento e dei punti di raccolta, gli orari di apertura delle utenze, le modalità di conferimento, gli obiettivi e le esigenze di collaborazione dei cittadini.
15. Devono essere attivate azioni nell'ambito scolastico, a carattere educativo, informativo e formativo; inoltre devono essere privilegiate le iniziative di sensibilizzazione e di formazione degli amministratori locali e dei cittadini, migliorando la conoscenza e la comprensione dei problemi e delle soluzioni proposte.
16. Gli utenti devono essere informati inequivocabilmente sui tipi di materiali da raccogliere e da conferire, sulle modalità di raccolta e di conferimento da attuare, sui vantaggi della raccolta differenziata, sugli effetti e sulle conseguenze (anche sanzionatorie) dei comportamenti non corretti.
17. Successivamente e periodicamente gli utenti devono essere informati dei progressi e dei benefici derivanti dalle attività in atto.

ART. 7 - TIPOLOGIE DI SERVIZI

Il Comune effettua obbligatoriamente il servizio di raccolta per i rifiuti urbani, come classificati ai sensi del precedente art.5, articolato in:

- raccolta dei rifiuti indifferenziati;
- raccolte differenziate.

Le raccolte differenziate e i conferimenti separati riguardano i seguenti materiali:

- raccolta vetro;
- carta ed imballaggi in carta e cartone;
- raccolta multimateriale: contenitori per liquidi ed altri imballaggi in plastica, in metallo e in alluminio;
- frazione verde;
- frazione organica;
- imballaggi in legno;
- scarti tessili, vestiti usati, scarpe e borse;
- beni durevoli e rifiuti ingombranti;
- materiali inerti derivanti da demolizioni e costruzioni provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
- farmaci scaduti;
- altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale (ad esempio l'olio vegetale).

Oltre a quelli precedentemente elencati, l'Amministrazione Comunale ha facoltà, previ atti del Consorzio di area vasta, di svolgere ulteriori servizi di raccolta differenziata per particolari tipologie di rifiuti urbani in base a specifiche esigenze, secondo modalità che saranno definite con appositi atti amministrativi.

CAPITOLO 2 - GENERALITÀ SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

ART. 8 - AMBITO DISCIPLINATO

Le norme e disposizioni di cui al presente Capo riguardano la raccolta dei rifiuti urbani e si applicano nelle zone ed ambiti territoriali di espletamento dei servizi di raccolta.

ART. 9 - ZONE DI RACCOLTA

Il servizio, ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni, è garantito in tutto il territorio comunale.

ART. 10 - COMPETENZE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale, che le esercita secondo i criteri organizzativi e gestionali di cui all'art. 6 del presente Regolamento, in conformità alle eventuali disposizioni del Consorzio di area vasta.

Pertanto l'Amministrazione Comunale provvede, secondo disposizioni del consorzio di area vasta, a:

- definire le articolazioni e le relative modalità organizzative del servizio di raccolta, con apposite isole ecologiche per la raccolta differenziata e indifferenziata dei rifiuti, con ritiro porta a porta per la raccolta della frazione verde, con ritiro su chiamata per fissare l'appuntamento per i rifiuti ingombranti, con eventuale ritiro attraverso mezzi mobili di raccolta nonché con conferimento presso le stazioni di conferimento;
- determinare le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi d'opera impiegati per la raccolta;
- stabilire le capacità minime di volumetria globale dei contenitori di raccolta che, in funzione del loro numero e della frequenza di svuotamento, assicurano la raccolta di tutti i rifiuti previsti dal servizio pubblico in relazione all'entità, tipologia e densità apparente dei rifiuti stessi;
- promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantire l'idoneità ed il rinnovo dei contenitori e dei mezzi operativi.

CAPITOLO 3 - RACCOLTA INDIFFERENZIATA

ART. 11 - COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI E RELATIVO ALLESTIMENTO

1. La raccolta indifferenziata avviene presso le isole ecologiche di prossimità nelle campane ad accesso controllato, dotate di un misuratore volumetrico, oltre che presso le stazioni di conferimento per alcuni rifiuti e secondo disposizione del relativo regolamento di accesso.
2. Il gestore del servizio deve segnalare al Comune l'eventuale necessità di asporto di materiali ingombranti abusivamente collocati.
3. Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla frequenza di riempimento delle campane ad accesso controllato (media 1,2 volte a settimana). Il gestore del servizio è tenuto ad effettuare, dietro stipula di relativo accordo, lo svuotamento di quelli che dovessero nel frattempo riempirsi.
4. Deve essere previsto almeno un lavaggio annuo e relativa disinfezione dei contenitori.
5. Sulle campane ad accesso controllato devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia; sono altresì applicati su tutte le isole ecologiche dei cartelli adesivi riportanti le istruzioni da seguire nel conferimento del rifiuto indifferenziato.
6. In merito alla collocazione delle isole ecologiche e dei cassonetti di prossimità, dovranno essere rispettate alcune regole di seguito riportate.
I contenitori devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto). Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti ed inoltre:
 - distanza minima di metri 10 dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile;
 - distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e delle centraline telefoniche.
7. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono posizionate le campane ad accesso controllato, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento delle stesse.
Gli oggetti o i veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione nel caso di specie, della sanzione pecuniaria a carico del responsabile.
8. Per il regolare svolgimento del servizio sono, inoltre, da evitarsi posizionamenti delle campane ad accesso controllato in zone di difficile transito per condizioni e dimensioni della carreggiata (ad es. strade senza sbocco o non pavimentate).

ART. 12 - CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI

1. La raccolta dei rifiuti indifferenziati ha esclusivamente una funzione residuale, ossia riguarda le frazioni merceologiche non oggetto di raccolta differenziata.
2. L'utente deve osservare modalità atte a favorire l'igienicità della fase di conferimento nei contenitori predisposti dall'Amministrazione Comunale. E' vietato lasciare le campane ad accesso controllato aperte dopo l'avvenuto conferimento.
3. E' vietata l'esposizione o l'abbandono sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal Comune e dal gestore del servizio o al di fuori dei giorni e degli orari previsti.
4. I rifiuti devono essere contenuti in appositi sacchetti protettivi. E' vietata l'immissione di rifiuti sciolti e le eventuali sostanze putrescibili devono essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori.

5. Sono vietati altresì:
 - l'immissione nei contenitori o il conferimento di residui liquidi e di sostanze accese;
 - il conferimento di materiali taglienti, se non opportunamente protetti;
 - l'uso improprio dei contenitori;
 - la cernita dei rifiuti nei contenitori;
 - l'abbandono di rifiuti, anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, a lato dei contenitori predisposti;
 - l'incendio dei rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata;
 - l'esecuzione di scritte sui contenitori predisposti dal Comune o l'affissione su di essi di materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
6. E' vietato altresì, nel caso dei contenitori stradali (contenitori per i quali l'Amministrazione prevede la localizzazione permanente a bordo strada) adibiti alla raccolta dei rifiuti, il loro spostamento dalla sede in cui sono stati collocati dal gestore del servizio.
7. Oltre a quanto stabilito nel precedente articolo, nelle campane ad accesso controllato per il conferimento dei rifiuti urbani, è vietata l'immissione di:
 - rifiuti speciali;
 - rifiuti inerti;
 - rifiuti urbani pericolosi;
 - rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
 - RAEE e rifiuti ingombranti;
 - altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.

ART. 13 - MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e delle norme in materia ambientale.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della strada, fatta salva l'autorizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale relativa all'accesso alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali, alla fermata anche in zona soggetta a divieto o in seconda posizione.
3. La conduzione degli automezzi di trasporto dei rifiuti e le operazioni di carico e scarico devono rispettare la vigente normativa statale e regionale in tema di inquinamento acustico e di emissioni dei gas di scarico, fatte salve le determinazioni assunte dal Comune ai sensi dell'art. 9 della L.R. 52/00 e s.m.i..
4. Per la funzionale organizzazione e gestione del servizio l'Amministrazione Comunale si riserva, secondo i criteri di cui all'art. 6 del Regolamento, e fatto salvo quanto esposto precedentemente, di concordare, con il gestore e con il consorzio di area vasta, soluzioni tecniche in ordine al tipo di propulsione dei mezzi e al dispositivo di abbattimento, tali da minimizzare le emissioni e tali da impedire la fuoriuscita di colaticci durante il carico e il trasporto, nonché soluzioni organizzative che riducano i transiti impropri.

ART. 14 - STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI

1. Lo stazionamento dei rifiuti effettuato nei mezzi di trasporto senza che in essi avvengano manipolazioni è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che tale attività sia svolta in aree apposite, e che la sosta non superi un termine temporale congruo. L'intero ciclo deve essere completato nel termine di 72 ore.
2. E' vietato lo stazionamento per oltre 24 ore dei mezzi pieni contenenti rifiuti putrescibili raccolti nei mesi da aprile a settembre compresi.
3. Il trasbordo dei rifiuti effettuato tra mezzi della stessa capacità o di capacità diversa rispetta le stesse condizioni del suddetto stazionamento o deposito.

CAPITOLO 4 - RACCOLTA DIFFERENZIATA E SERVIZI INTEGRATIVI

ART. 15 – NORME GENERALI PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE

1. L'Amministrazione Comunale promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti, anche attraverso l'adozione di un sistema integrato di raccolta, in cui un ruolo prioritario viene assunto dalle raccolte differenziate, e la raccolta indifferenziata assume carattere residuale.
2. Le raccolte differenziate sono finalizzate ai seguenti scopi:
 - a) rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa statale e regionale e dalla pianificazione provinciale;
 - b) tutela dell'ambiente, in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
 - c) affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
 - d) conseguimento del recupero di materiali riciclabili e/o energia;
 - e) responsabilizzazione dei cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti.
3. Nell'ambito dei programmi di organizzazione del servizio di cui all'art. 6, l'Amministrazione Comunale definisce le categorie di prodotti o comunque le frazioni di rifiuti urbani da sottoporre a raccolta differenziata e le aree di intervento, secondo le opzioni di cui al precedente art. 7 e provvede a definire le modalità di esecuzione del servizio, favorendo le tecniche di raccolta che permettono di incrementare la resa di recupero dei materiali e di energia, e di contenere i costi, tenendo presente le caratteristiche del territorio Comunale.
4. L'Amministrazione Comunale, con riguardo alla raccolta della frazione organica, si riserva la facoltà di valutare con i proprietari o gli amministratori degli immobili, il posizionamento dei contenitori all'interno di aree private, al fine di poter adottare sistemi integrati domiciliari di raccolta. Nel caso in cui l'esposizione all'esterno dei contenitori non avvenga a cura degli utenti, ma ad opera del gestore del servizio, la proprietà e/o l'Amministrazione dello stabile deve consentire l'accesso alle aree private al gestore del servizio stesso, concordandone le modalità operative.
5. L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni dell'Amministrazione Comunale ai singoli condomini. I contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani della frazione organica, quando siano collocati all'esterno, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
6. Nelle aree interessate dal servizio, per gli utenti è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e per i conferimenti separati e delle iniziative attivate ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
7. In considerazione della elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata, devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e dal Gestore del servizio.

Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.

Nel caso in cui il contenitore sia troppo pieno e quindi non richiudibile, occorre evitare il conferimento.

ART. 16 - STAZIONI DI CONFERIMENTO

1. Le stazioni di conferimento, così come definite dalle norme nazionali, sono da considerare parte integrante della fase di raccolta.
2. Presso la stazione di conferimento, sia i privati cittadini per i rifiuti domestici, sia i soggetti non domestici, possono conferire gratuitamente le varie tipologie di materiale nel rispetto del regolamento di accesso alla stessa e delle norme di legge.
3. Quando è necessario è cura del detentore, se ente o impresa, accompagnare la consegna dei rifiuti con la documentazione necessaria ai sensi della normativa vigente (formulario di

identificazione di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti), salvo le eccezioni previste dalla norma.

4. La stazione di conferimento è recintata e dotata di personale in grado di far depositare negli spazi opportuni i materiali, divisi per tipologie omogenee; i materiali conferibili sono quelli riutilizzabili, quelli pericolosi o che possono provocare problemi di impatto ambientale, quelli per i quali il conferimento nei tradizionali sistemi di raccolta è sconsigliabile o difficoltoso e comunque per i quali il Comune indichi l'obbligo di destinazione.
5. Il personale in servizio presso la stazione di conferimento ha l'obbligo di collaborare con i cittadini e gli utenti che conferiscono i materiali, nonché di controllare che il conferimento dei vari flussi di materiali avvenga nel rispetto delle norme di legge.
6. Il prelievo dei materiali stoccati nella stazione di conferimento viene effettuato esclusivamente a cura del soggetto Gestore del servizio.
7. E' cura del soggetto Gestore del servizio effettuare servizi di vigilanza verso conferimenti impropri.

ART. 17 - CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE

1. Il Gestore del servizio deve provvedere alla pulizia periodica del suolo pubblico interessato dalla collocazione dei cassonetti ed effettuare l'eventuale asporto di materiali ingombranti abusivamente collocati, anche previa segnalazione dei competenti Uffici Comunali.
2. La localizzazione deve tenere conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio.
3. E' vietato spostare i contenitori e le campane ad accesso controllato dalla loro collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto.
4. Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori e delle campane, l'igienizzazione degli stessi e la frequenza di raccolta sono determinati in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere; per quelli a matrice organica le frequenze di lavaggio e igienizzazione dei contenitori sono semestrali. Al lavaggio dei contenitori e delle campane, nel rispetto del contratto di servizio, salvo quanto specificato al punto successivo, provvederà l'ente gestore; al lavaggio dei contenitori affidati in uso a singoli nuclei familiari provvederanno gli affidatari.
5. I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo o da specifiche indicazioni per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata. E' vietato lasciare le campane ad accesso controllato aperte dopo l'avvenuto conferimento.

ART. 18 - TRASPORTO DEI MATERIALI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il trasporto dei materiali oggetto di raccolta differenziata è sottoposto alle stesse prescrizioni di cui al precedente art. 13 per i rifiuti urbani raccolti in modo indifferenziato.

ART. 19 - RIFIUTI INGOMBRANTI

1. Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti di beni di consumo durevoli, di arredamento di impiego domestico, di uso comune (quali ad esempio elettrodomestici, articoli di arredamento, ecc.), provenienti da fabbricati di civile abitazione, non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari a causa delle loro dimensioni, nonché i rifiuti di beni e componenti di arredamento originati da locali ad uso ufficio o vendita di merci, purché conferiti con le modalità fissate dal presente articolo.
2. I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta, con le seguenti modalità:
 - consegna alla stazione di conferimento;
 - ritiro su richiesta al numero verde, per i soli utenti domestici.
3. Nel caso di conferimento alla stazione di conferimento, si fa riferimento a quanto previsto nell'art. 16. La consegna presso la stazione di conferimento è gratuita per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche che rientrano nei parametri di quantità

riportati nell'art. 5.

4. Il servizio di ritiro su richiesta al numero verde dei rifiuti ingombranti è attivato gratuitamente per le sole utenze domestiche, ed è effettuabile per un massimo di rifiuti equivalenti al volume di due lavatrici.
L'utente deve conferire i rifiuti su suolo pubblico, secondo accordi intercorsi telefonicamente con il Gestore dei servizi, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico, senza intralcio per il passaggio pedonale, e comunque in modo tale da non costituire barriere, nel rispetto delle tempistiche indicate all'art. 6; inoltre i rifiuti non devono costituire intralcio alla circolazione e rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.
5. In alternativa i giorni di erogazione del servizio su chiamata possono essere predeterminati: in questo caso il Comune deve informare la popolazione circa i giorni di passaggio e le modalità di conferimento. In ogni caso l'utente deve preavvisare il Gestore del servizio.
6. E' vietato l'abbandono di rifiuti ingombranti a bordo strada, anche a fianco di contenitori stradali.
7. Per le utenze non domestiche il servizio di ritiro può essere praticato a pagamento, previo preventivo da parte del gestore.

ART. 20 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA

1. La raccolta differenziata della carta e del cartone riciclabili (quotidiani, riviste, imballaggi in carta e cartoncino, fogli, corrispondenza, ecc., escludendo carte plastificate, carte paraffinate, carte bitumate, carte vetrare o molto sporche e unte) avviene presso le isole ecologiche di prossimità nelle campane ad accesso controllato, di colore GIALLO, oltre che presso le stazioni di conferimento.
2. Carta cartone e imballaggi dovranno essere opportunamente ridotti e schiacciati per poter essere introdotti nell'apposito contenitore senza creare ostruzioni.
3. Il gestore del servizio deve segnalare al Comune l'eventuale necessità di asporto di materiali ingombranti abusivamente collocati.
4. Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla frequenza di riempimento dei contenitori (settimanale o bisettimanale). Il gestore del servizio è tenuto ad effettuare, dietro stipula di relativo accordo, lo svuotamento di quelli che dovessero nel frattempo riempirsi.
5. Sulle campane ad accesso controllato devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia; sono altresì applicati su tutte le isole ecologiche cartelli adesivi riportanti le istruzioni da seguire nel conferimento della carta.
6. In relazione alla possibile valorizzazione economica delle diverse frazioni raccogliibili, il gestore del servizio deve intercettare, per quanto possibile, separatamente gli imballaggi in cartone dalle altre frazioni cartacee.

ART. 21 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO

1. La raccolta differenziata del vetro avviene principalmente attraverso il collocamento presso le isole ecologiche di prossimità nelle campane ad accesso controllato, di colore VERDE, oltre che presso le stazioni di conferimento.
2. E' vietato conferire vetro retinato, vetro opale, cristalli, lampadine, specchi, schermi di televisori, monitor.
3. Il gestore del servizio deve segnalare al Comune l'eventuale necessità di asporto di materiali ingombranti abusivamente collocati.
4. Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla frequenza di riempimento dei contenitori (quindicinale). Il gestore del servizio è tenuto ad effettuare tempestivamente, dietro stipula di relativo accordo, lo svuotamento di quelli che dovessero nel frattempo riempirsi.
5. Sulle campane ad accesso controllato devono essere applicate delle strisce catarifrangenti

di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia; sono altresì applicati su tutte le isole ecologiche e dei cartelli adesivi riportanti le istruzioni da seguire nel conferimento del vetro adesivo normalizzato indicante i materiali da introdurre.

6. Per le lastre di vetro provenienti da utenze domestiche indesiderabili nella raccolta mediante i contenitori, ma riutilizzabili, è previsto il conferimento, con flussi ben separati per materiale, presso la stazione di conferimento.

ART. 22 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA

1. La raccolta differenziata della plastica riguarda bottiglie, flaconi, film, shopper (sacchetti per la spesa), vaschette, barattoli, scatole, purché non contaminati da sostanze pericolose, avviene presso le isole ecologiche di prossimità nelle campane ad accesso controllato, di colore BLU, oltre che presso le stazioni di conferimento.
2. Poiché gli imballaggi in plastica, oggetto di raccolta differenziata, non devono essere contaminati da consistenti residui alimentari, gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori ed effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
3. Insieme agli imballaggi plastici, vengono raccolti i contenitori in acciaio e alluminio.
4. Per contenere l'ingombro è necessario provvedere alla riduzione volumetrica di tali materiali in particolare le bottiglie, tramite schiacciamento con apposite attrezzature o manualmente.
5. Il gestore del servizio deve segnalare al Comune l'eventuale necessità di asporto di materiali ingombranti abusivamente collocati.
6. Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla frequenza di riempimento dei contenitori (settimanale o bisettimanale). Il gestore del servizio è tenuto ad effettuare tempestivamente, dietro stipula di relativo accordo, lo svuotamento di quelli che dovessero nel frattempo riempirsi.
7. Sulle campane ad accesso controllato devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia; sono altresì applicati su tutte le isole ecologiche dei cartelli adesivi riportanti le istruzioni da seguire nel conferimento della plastica, adesivo normalizzato indicante i materiali da introdurre.

ART. 23 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI LATTINE DI ALLUMINIO PER ALIMENTI E BEVANDE

1. La raccolta differenziata di lattine in alluminio viene di norma effettuata congiuntamente a quella della plastica, presso le isole ecologiche di prossimità, nelle campane ad accesso controllato, di colore BLU, come previsto all'art. 22, salvo impedimenti al conferimento della miscela di materiali presso impianti di riciclaggio.
2. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

ART. 24 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE

1. La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree pubbliche deve essere conferita, a cura dei gestori del servizio di manutenzione, ad un impianto di compostaggio verde o presso la stazione di conferimento.
2. La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree private viene intercettata separatamente secondo le seguenti modalità:
 - ritiro a domicilio presso le utenze domestiche, con modalità e limiti individuati nel Contratto di servizio. Alle utenze domestiche che ne fanno richiesta viene assegnato un idoneo contenitore, da posizionare permanentemente all'interno delle pertinenze degli stabili e da esporre esclusivamente in occasione dei passaggi di raccolta previsti dal gestore del servizio. I contenitori devono essere riposti all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali dopo l'avvenuto servizio di raccolta;

- consegna alla stazione di conferimento da parte delle utenze domestiche.
- 3. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.
E' vietato immettere la frazione verde nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
- 4. L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Gestore del servizio promuove, per il target di utenza potenzialmente interessato, può promuovere la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti.
- 5. E' vietata la combustione della frazione verde.
- 6. La frazione verde raccolta è prioritariamente da destinare al compostaggio, presso gli impianti di trattamento della sola frazione verde, presso gli impianti di trattamento della frazione organica o presso gli impianti di co-compostaggio di fanghi e materiali ligno-cellulosici; le componenti poco putrescibili della frazione verde (potature, tronchi, materiale legnoso), possono essere sottoposte a triturazione presso la stazione di conferimento o l'area attrezzata o i servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento e destinate ad usi alternativi (per usi di pacciamatura o come combustibili).

ART. 25 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA

1. Il conferimento ed il servizio di raccolta dei rifiuti della frazione organica (di origine vegetale ed animale) devono essere diretti alla separazione del materiale putrescibile dal resto.
2. Sono interessati i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:
 - frazione organica derivante da utenze domestiche;
 - frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati ortofrutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
 - frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli, ecc.;
 - frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità ecc.;
 - frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering).
3. Questi rifiuti devono essere destinati al compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità (Legge 748/84 e s.m.i.), da soli o in miscela con altri materiali organici.
4. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme Regolamento 1774/2002/Ce del 3 ottobre 2002.
5. La raccolta da utenze domestiche è effettuata mediante sistema domiciliare di prossimità con l'utilizzo di contenitori stradali o l'assegnazione internalizzata di contenitori specifici per utenti particolari.
6. Il materiale deve essere conferito dall'utenza in appositi sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 e deve essere il più possibile esente da altri materiali indesiderabili non idonei al compostaggio.
7. La frequenza di raccolta è bisettimanale, a cadenza fissa.
8. E' vietato conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori, salvo specifiche eccezioni, individuate dal Gestore del servizio, riguardanti utenze non domestiche.
9. I contenitori devono:
 - favorire ed agevolare il conferimento delle varie frazioni di rifiuti differenziati, da parte degli utenti;
 - evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell'azione di animali randagi;
 - evitare l'infiltrazione al loro interno di acque meteoriche;
 - contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura organica;
 - favorire le operazioni di movimentazione, anche manuale, e svuotamento meccanizzate;

- agevolare le operazioni di lavaggio ed igienizzazione, sia degli stessi contenitori, sia del luogo in cui sono posizionati;
- essere realizzati con materiali idonei a sopportare sollecitazioni fisico-meccaniche e chimiche, derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione, lavaggio e svuotamento degli stessi;
- essere a tenuta e muniti di idoneo coperchio;
- essere dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la movimentazione, anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato;
- avere le superfici interne lisce e con angoli arrotondati.

ART. 26 – ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE

1. Sono attivati servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili e /o indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, quali scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usati, legno, metalli, contenitori etichettati T o F od altri rifiuti particolari.
2. Oltre ai conferimenti presso la Stazione di conferimento, sono previste modalità di raccolta differenziata di abiti smessi, scarpe e borse usate con specifici contenitori stradali, le raccolte di imballaggi in legno e in plastica presso i mercati ambulanti, le raccolte di toner esausti presso gli uffici.
3. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal Gestore del servizio per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.
4. I materiali raccolti sono avviati presso la Stazione di conferimento o i servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento e successivamente a centri autorizzati di smaltimento e/o recupero.

ART. 27 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE E ACCUMULATORI USATI, FARMACI SCADUTI, SIRINGHE

1. In relazione a quanto previsto nel D. Lgs. N. 188 del 20.11.2008, le pile e gli accumulatori usati di cui all'art. 1 del suddetto Decreto¹ e le batterie dei telefoni cellulari e altri accumulatori usati, sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dal gestore del servizio.
2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio.
3. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziati, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.

¹ pile e accumulatori contenenti:

- oltre 25 mg di mercurio per elemento
- oltre lo 0,025% in peso di cadmio
- oltre lo 0,4% in peso di piombo
- fino allo 0,025% in peso di mercurio per le pile alcaline al manganese
- le pile al manganese del tipo a bottone
- le pile composte da elementi del tipo a bottone.

4. I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.
5. E' vietato immettere le pile o gli accumulatori usati nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
6. Le normali pile (stilo, torcia, mezza torcia, piatta ecc.) possono essere conferite dagli utenti nel normale circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
7. Sono fatte salve le disposizioni di Legge che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.
8. Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie.
9. In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e tale contenitore deve essere custodito dalla farmacia in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.
10. E' vietato, da parte dei gestori delle farmacie, immettere quanto raccolto nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
11. I contenitori stradali, o posizionati presso i servizi ASL, per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci, devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.
12. Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, vengono raccolti con specifico servizio, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto; le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.
13. Per quanto concerne siringhe e aghi raccolti nei distributori scambia-siringhe, il contenitore interno deve essere rigido ed estraibile. Le successive operazioni devono essere condotte con l'opportuna salvaguardia dell'operatore.
14. In caso di impossibilità ad un immediato avvio dei rifiuti sopra menzionati al trattamento e/o smaltimento finale essi devono essere stoccati provvisoriamente presso la stazione di conferimento o altre aree consortili.

ART. 28 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI INERTI

1. È vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili e comunque tale divieto è esteso a tutto il circuito di raccolta.
2. E' vietato l'abbandono di macerie e altri rifiuti derivanti da lavori edili su suolo pubblico o ad uso pubblico.
3. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
4. E' attivata la raccolta differenziata dei materiali inerti provenienti da piccole demolizioni o costruzioni effettuate "fai da te" da utenze domestiche, con modalità a consegna presso la stazione di conferimento, effettuata dagli stessi residenti. La quantità massima conferibile è definita dal regolamento di accesso alla stazione di conferimento.
5. I rifiuti conferiti da imprese ed artigiani, in qualità di rifiuti speciali, devono essere conferiti a cura e spese del produttore/detentore presso impianti di recupero o smaltimento autorizzati ai sensi della vigente normativa.

ART. 29 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PROPRIO VEICOLO A MOTORE E DERIVANTI DALLE PRATICHE DEL "FAI DA TE"

I materiali derivanti dalle pratiche del "fai da te" di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e originati quindi da utenze domestiche, (oli minerali esausti, accumulatori esausti, pneumatici usurati e altri materiali), devono essere conferiti dai detentori presso la stazione di conferimento.

ART. 30 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI OLI E GRASSI, VEGETALI ED ANIMALI, ESAUSTI

Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva, gli olii ed i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti vengono stoccati separatamente dagli altri rifiuti e vengono conferiti direttamente a ditte di trasporto all'uopo autorizzate, in accordo con il Consorzio obbligatorio per gli oli e i grassi vegetali e animali esausti previsto dalle vigenti norme in materia di rifiuti.

Per le utenze domestiche è attivata la raccolta degli oli vegetali presso idonei punti di raccolta distribuiti sul territorio comunale.

ART. 31 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO

La pratica dell'autocompostaggio è possibile per le utenze dotate di aree verdi in piena disponibilità, fermo restando l'assenza di inconvenienti igienico-sanitari. La pratica va effettuata evitando di procurare disagi ai residenti, esalazione di cattivi odori o intrusioni di animali.

ART. 32 - DESTINAZIONE DEI MATERIALI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO

1. I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata vengono obbligatoriamente avviati ad apposite aree attrezzate ed impianti, pubblici o privati specificamente autorizzati, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio. Soltanto per particolare tipologie di rifiuti, che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, è possibile la destinazione a smaltimento definitivo tramite interrimento o termodistruzione (previo eventuale pretrattamento), nel rispetto delle norme vigenti.
2. E' vietato il conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato ad impianti destinati a ricevere il rifiuto indifferenziato, salvo casi eccezionali (es. non conformità agli standard richiesti dagli impianti di ricevimento), espressamente identificati dal Gestore del servizio e comunicati all'Amministrazione Comunale.
3. Per gli imballaggi si prevede prioritariamente il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (Consorzi di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (accordi CONAI-ANCI).

ART. 33 - COMUNICAZIONE AGLI UTENTI

Annualmente, a cura del Consorzio di Bacino e del Gestore dei servizi, viene redatta una relazione sintetica sull'andamento e sui risultati della raccolta differenziata, nella quale sono riportati:

- i quantitativi dei rifiuti urbani ed assimilati raccolti, distinti per tipologia di raccolta
- le destinazioni delle varie frazioni
- un'analisi critica dei risultati
- gli aggiornamenti e le nuove iniziative proposte.

Sarà cura del Comune e del Consorzio di Bacino, per quanto di competenza, garantire adeguata diffusione di tale rapporto.

ART. 34 – MODALITA' DI PESATA/RENDICONTAZIONE DEI RIFIUTI URBANI

Il Gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani deve adottare modalità organizzative tali da consentire la pesatura/rendicontazione dei rifiuti originati all'interno del territorio comunale.

CAPITOLO 5 - ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

ART. 35 - DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

Oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli, l'Amministrazione Comunale effettua le seguenti attività

- spazzamento stradale;
- lavaggio stradale, dei monumenti, delle gallerie e dei sottopassi, pulizia dell'arredo urbano, fontane e fontanelle, nonché pulizia, lavaggio, disinfezione e deodorazione degli orinatoi pubblici;
- diserbo stradale;
- pulizia delle caditoie;
- svuotamento dei cestini;
- pulizia delle rive dei fiumi, delle aree golenali e smaltimento dei materiali da sgrigliatura delle acque pubbliche di rifiuto;
- derattizzazione e disinfestazione su aree pubbliche;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
- pulizia dei mercati;
- rimozione delle carogne sulla pubblica via e smaltimento dei rifiuti animali;
- smaltimento dei rifiuti cimiteriali
- smaltimento dei fanghi di depurazione.

ART. 36 - ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

1. L'Amministrazione Comunale può, in accordo con il Consorzio di Bacino e con il Gestore del servizio, con appositi atti amministrativi, anche assunti in sede di Contratto del servizio o ad integrazione dello stesso contratto:
 - definire le modalità di espletamento del servizio individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio;
 - definire le modalità di intervento per la manutenzione delle macchine operatrici, specie per quanto attiene alla tutela di aria, acqua e suolo;
 - stabilire la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in considerazione di valutazioni di carattere economico e di qualità delle prestazioni;
 - promuovere l'innovazione tecnologica dei servizi e garantisce l'idoneità ed il rinnovo delle attrezzature operative.
2. L'Amministrazione Comunale, sulla base degli indirizzi tecnico programmatici e finanziari, tenuto conto della necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti e s.m.i. se non si avvale del Gestore del servizio, provvede in proprio all'esecuzione dei servizi.
3. I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, lavaggio, diserbo stradale, pulizia delle caditoie, svuotamento cestini, vengono definiti in modo tale da comprendere:
 - a) le strade e le piazze (compresi i portici e marciapiedi, con le eccezioni di cui all'art. 48, le aiuole spartitraffico, le alberature stradali) classificate come comunali;
 - b) le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, senza limitazione di sorta, se adeguatamente infrastrutturate;
 - c) le aree scoperte e/o recintate e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse;
 - d) le rive dei corsi d'acqua, purché libere ed accessibili.

4. Più in particolare per i servizi obbligatori di cui al presente articolo sono definiti i seguenti criteri:
- a) per il servizio di lavaggio stradale l'Amministrazione Comunale definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e la estensione delle aree di svolgimento, limitandone l'esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e caratteristiche del fondo stradale;
 - b) le operazioni di diserbo stradale sono differenziate tra quelle di carattere ordinario, svolte nell'ambito degli interventi di spazzamento, e quelle a carattere specifico alle quali si fa fronte con personale opportunamente comandato e munito di idonee attrezzature. Comunque, qualora si procedesse a diserbo chimico devono essere osservate, per quanto attiene alle sostanze fitotossiche, ai mezzi e al personale, tutte le disposizioni in materia emanate e deve essere acquisito il parere favorevole dal competente servizio di Igiene e Sanità Pubblica;
 - c) le operazioni di derattizzazione e disinfestazione sono differenziate tra quelle di carattere ordinario nell'ambito degli interventi di spazzamento e quelle a carattere specifico, alle quali si fa fronte con personale opportunamente comandato e munito di idonee attrezzature;
 - d) oltre alla pulizia dell'imbocco delle caditoie, nell'ambito del servizio di spazzamento, sono previsti anche la pulizia dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, al fine di prevenire e risolvere intasamenti, disagi di natura igienica, proliferazione di animali molesti;
 - e) l'Amministrazione Comunale provvede alla installazione negli spazi pubblici di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti, il cui svuotamento è compreso nei servizi di nettezza urbana. E' fatto divieto di danneggiare o ribaltare tali contenitori, ai fini del conferimento di rifiuti voluminosi; è inoltre vietato eseguire scritte sui cestini getta carta e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhette, adesivi ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
 - f) le modalità e la frequenza degli interventi di manutenzione necessari per la pulizia delle rive dei fiumi sono definite dall'Amministrazione Comunale con il fine di garantire l'igienicità del territorio e la fruibilità dei siti;
 - g) per la pulizia dei mercati fatte salve norme specifiche contenute in appositi regolamenti per il funzionamento dei mercati, l'Amministrazione Comunale stabilisce modalità specifiche di conferimento per i vari materiali con particolare riferimento alle frazioni organiche e agli imballaggi, cui gli ambulanti e gli esercenti del mercato devono attenersi. L'Amministrazione Comunale, realizza il servizio di pulizia dei mercati al termine degli stessi, limitando i tempi necessari alla pulizia e all'asportazione dei rifiuti. Inoltre l'Amministrazione attiva, tramite la Polizia municipale incaricata della sorveglianza dei mercati ambulanti, un'opportuna azione di informazione e controllo sulla correttezza del conferimento da parte degli esercenti.

ART. 37 - SPAZZAMENTO STRADALE

1. Il servizio di spazzamento è disciplinato negli appositi atti assunti per il conferimento del servizio, nei quali sono definite le esigenze prestazionali cui devono, a cura degli esecutori, essere individuate le soluzioni operative più opportune e convenienti, tra le tecniche di intervento di spazzamento manuale e/o meccanizzato, tenuto conto della necessità di contenere il sollevamento e la dispersione di polveri.
2. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento l'Amministrazione Comunale stabilisce quanto necessario per evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.
3. In particolare è vietato l'avvio al compostaggio verde delle foglie raccolte con spazzatrici stradali.
4. L'Amministrazione Comunale attiva divieti temporanei di sosta per consentire un più agevole servizio di spazzamento meccanico, impegnandosi, tramite il Comando di Polizia

municipale, a fare rispettare tale divieto.

5. Sono fatti salvi gli obblighi di manutenzione delle aree a carico degli utenti derivanti dalle convenzioni, previsti dagli strumenti urbanistici esecutivi vigenti

ART. 38 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI

1. I rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179" e dal D. Lgs. 152/2006.
2. La disciplina di cui al citato decreto si applica anche alla gestione dei rifiuti risultanti dalle attività di scavo e movimentazione della terra cimiteriale per qualsiasi scopo finalizzate.
3. Gli oneri relativi alla gestione dei rifiuti provenienti da attività cimiteriale, così come quelli per la raccolta e gestione di resti ossei e/o mortali, sono a carico del produttore intendendo come tale l'assuntore dei lavori che li hanno generati.
4. Al Responsabile del cimitero e' attribuito il compito di sovrintendere alla applicazione delle disposizioni del Regolamento di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme relative all'abbandono dei rifiuti, con l'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.
5. Restano salvi i poteri e le funzioni di Ordinanza relativamente alle attività cimiteriali posti dalla legge in capo al Sindaco e al Responsabile del cimitero.
6. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del gestore del servizio, dei Settori Comunali competenti o del Gestore delle strutture cimiteriali.

ART. 39 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI ANIMALI

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove collocati a cura del gestore del servizio.
2. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
3. Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento del gestore del servizio, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'addebito al responsabile dell'inosservanza dei costi sostenuti per il ripristino del sito.
4. L'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite il Gestore del servizio, provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente) degli escrementi di animali e delle carcasse di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti.
5. Le carcasse di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere conferite in apposite aree, qualora istituite, o altri siti individuati dall'Amministrazione Comunale o dal soggetto Gestore dei servizi, anche su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.
6. Analogamente i rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.
7. I letami, i fanghi ed i reflui zootecnici sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, in quanto i produttori devono provvedere a proprie spese.

ART. 40 - RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI

1. L'Amministrazione Comunale interviene per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale.
2. Qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, l'Amministrazione Comunale con specifica ordinanza diffida lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento/recupero ed alle eventuali operazioni di ripristino dell'area, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento di legge.
3. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tali violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
4. Nel caso di inottemperanza al provvedimento, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.
5. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, l'Amministrazione Comunale provvede direttamente con intervento di urgenza, salvi i poteri di rivalsa.

CAPITOLO 6 - OBBLIGHI E DIVIETI

ART. 41 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel Regolamento.
2. I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite, sulla base del Regolamento, dal Gestore del servizio e dal consorzio di vasta area, cui compete informare adeguatamente gli utenti, affinché adeguino l'organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.
3. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti.
4. I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all'occupazione delle predette aree, debbono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati.
5. E' vietata la combustione dei rifiuti, salvo che negli impianti all'uopo autorizzati.

ART. 42 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI

I produttori di rifiuti speciali, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle vigenti norme in materia di rifiuti. I produttori possono provvedere alla stipula di apposita convenzione con il Gestore dei servizi.

ART. 43 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

1. Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito ecc., devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori e proprietari e devono essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto del norme di cui all'art. 3 del Regolamento.
2. Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale evitando il degrado e l'inquinamento del territorio e provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'integrità dell'ambiente.

ART. 44 - ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DI AFFISSIONE MANIFESTI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti ecc., che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta, con conferimento alla stazione di conferimento o in contenitori definiti con il gestore del servizio ed alla pulizia dell'area.
2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni.

ART. 45 - VOLANTINAGGIO SU AREE PUBBLICHE

1. Il volantinaggio avente finalità commerciali effettuato con qualsiasi modalità su aree pubbliche o private ad uso pubblico, o che, comunque, possa coinvolgere aree pubbliche, è vietato.
2. E' vietata la distribuzione di materiale pubblicitario (volantini, pieghevoli ecc.) mediante apposizione su veicoli in sosta.

3. E' vietato organizzare o commissionare campagne pubblicitarie con finalità commerciali che utilizzino strumenti di diffusione che determinano direttamente o indirettamente l'insudiciamento del suolo pubblico con volantini o simili.
4. E' vietato affiggere volantini pubblicitari, manifesti ecc. all'esterno di fabbricati, ad eccezione degli spazi specificamente destinati a tale scopo.

ART. 46 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività è tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

ART. 47 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Gli Enti pubblici o religiosi, le associazioni, i circoli, i partiti politici, i sindacati o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, scioperi, comizi ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, sono tenuti a far pervenire all'Amministrazione Comunale ed al soggetto Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso minimo di giorni 30, il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare, al fine di concordare con il Comune le modalità e gli eventuali costi di conferimento e di ritiro dei rifiuti prodotti, e di consentire allo stesso di predisporre i necessari interventi per la pulizia nell'ambito della propria organizzazione del lavoro.
2. Una particolare attenzione andrà prestata sulle possibili azioni di prevenzione della formazione di rifiuti e sull'organizzazione della raccolta differenziata. In quest'ottica l'ente organizzatore della manifestazione deve individuare un responsabile per la raccolta differenziata, il quale predispone un piano operativo e si coordina con il soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
3. L'Amministrazione Comunale, direttamente o in collaborazione con il Gestore del servizio, garantisce la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalla manifestazione, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli utenti, compresa la frazione organica originata da eventuali stand gastronomici. A questo proposito particolare attenzione deve essere riservata verso l'utilizzo di posate e stoviglie biodegradabili.
4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per attività di spazzamento, sia generati direttamente, sia conseguenti all'afflusso dei cittadini, sono a carico degli organizzatori.

ART. 48 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

1. I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, chioschi e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati, residui alimentari), ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell'attività è ritenuto responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.
3. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica.
4. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.

ART. 49 - PULIZIA DEI MARCIAPIEDI E PORTICI DI PERTINENZA

I marciapiedi antistanti le proprietà private edificate devono essere mantenuti puliti ad onere e cura del conduttore di dette proprietà, con obbligo di asporto della spazzatura e conferimento all'apposito servizio. Parimenti dicasi per i portici afferenti gli stabili di appartenenza.

ART. 50 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.
3. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi.
4. La tariffa di occupazione del suolo pubblico comprende anche gli oneri connessi al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato.

ART. 51 - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, di qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo relativo ai rispettivi posteggi e ad esso circostante, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta, con particolare osservanza delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata.

ART. 52 - AREE DI SOSTA PER I NOMADI

Non è prevista la sosta di nomadi sul territorio comunale.

ART. 53 - PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI

1. I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati, anche da terzi. Verificandosi tali ipotesi, con oneri a carico della proprietà, troveranno applicazione i disposti dell'art. 42.
2. I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati devono inoltre limitare la diffusione della flora infestante e spontanea al fine di evitare il proliferare di roditori ed insetti.

ART. 54 - SGOMBERO NEVE

1. In caso di nevicate il servizio pubblico provvederà allo sgombero della neve nei punti di particolare interesse nelle principali aree pubbliche, con precedenza per i passaggi pedonali, i marciapiedi di pertinenza comunale o pubblica, i percorsi lungo le zone a giardino, le aree antistanti ai contenitori, i marciapiedi e le aree antistanti gli uffici pubblici e le scuole, le banchine di attesa degli autobus ecc.
2. E' fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera lunghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupato. Alla rimozione della neve dai passi carrai devono provvedere i loro utilizzatori.
3. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, esser sparsa o accumulata sul suolo

pubblico.

4. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento, oltre il filo delle gronde su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

ART. 55 - DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI

1. E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico, di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità; i rifiuti devono essere immessi negli appositi contenitori per i rifiuti indifferenziati e per le frazioni recuperabili oppure conferiti alle aree o strutture di raccolta specifici, in base alle diverse articolazioni dei servizi e a seconda della natura dei rifiuti.
2. E' vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche, private soggette ad uso pubblico e private di tutto il territorio comunale e dei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
3. Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.
4. E' vietato l'abbandono di rifiuti, anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, a lato dei contenitori predisposti per la raccolta.

ART. 56 - RIMOZIONE DI RIFIUTI ABUSIVAMENTE SCARICATI O ACCUMULATI IN AREE PRIVATE

1. Ai fini del presente articolo vengono individuate 5 distinte situazioni:
 - a) scarico abusivo su strade pubbliche e relative pertinenze, su area pubblica o demaniale, su area di proprietà comunale o private ad uso pubblico, nonché nei corpi idrici e sulle relative sponde di proprietà demaniale;
 - b) scarico abusivo o accumulo su aree private, ancorché aperte al pubblico ma non dichiarate di uso pubblico;
 - c) scarico abusivo o accumulo su aree private abbandonate;
 - d) accumulo di rifiuti in edifici abitativi;
 - e) sgombero di macerie e rifiuti in caso di crolli, incendi ed eventi idrogeologici.
2. L'Amministrazione Comunale è tenuta ad intervenire per la rimozione dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o private comunque soggette ad uso pubblico. Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale può provvedere, in via sostitutiva, con potere di rivalsa. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, l'Amministrazione Comunale è tenuta a provvedere direttamente alle operazioni sopradescritte.
3. Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e il detentore legittimo dell'area a provvedere alla eventuale bonifica, ai sensi e con le procedure di cui al Titolo V del D.Lgs. 152/2006 (messa in sicurezza, asporto ed allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi, pulizia del sito, nonché verifica di eventuali contaminazioni residue di suolo, sottosuolo e falda, ed eventualmente necessario ripristino ambientale). Nel caso di inadempienza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione Comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite: I costi dell'intervento potranno essere sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e/o detentore legittimo dell'area, che possono a loro volta rivalersi sul soggetto responsabile dell'abbandono. Nel caso il bene sia

oggetto di procedura fallimentare o concordato preventivo, il procedimento viene notificato anche al curatore del procedimento ed eventualmente al giudice di merito.

4. In caso di scarichi su terreni non utilizzati ed in stato di abbandono, qualunque sia la destinazione degli stessi, l'Amministrazione Comunale verificherà il titolo di proprietà, procedente come per il paragrafo precedente nei confronti del proprietario. Qualora il terreno sia assoggettato ad uso civico, l'Amministrazione Comunale procede direttamente alla bonifica, notificando la situazione a colui che vanta il titolo di proprietà in maniera illegittima ed al Catasto.
5. Ove gli organi tecnici di vigilanza della A.S.L. o dell'A.R.P.A. ravvisino elementi di rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, e non sia tempestivamente identificabile il proprietario e/o titolare di diritti sull'area privata, l'Amministrazione Comunale è tenuta salvi i poteri di rivalsa, all'intervento in emergenza di:
 - messa in sicurezza per rifiuti speciali e pericolosi;
 - asportazione diretta per RSU e assimilati, nonché frazioni soggette a raccolta differenziata.
6. Nel caso di accumuli di rifiuti all'interno di edifici abitativi ancorché non in ambito urbano segnalati come inconveniente igienico-sanitario dall'A.S.L. o dalle forze di polizia e di pronto intervento, previa apposita Ordinanza Sindacale, l'Amministrazione Comunale procede allo sgombero.
7. Per la prestazione delle attività di cui ai commi 5 e 6, il Sindaco può procedere in affidamento diretto, disponendo il contributo operativo di personale e mezzi operativi degli uffici tecnici del Comune e/o del soggetto che gestisce il servizio di raccolta.
8. Nel caso di sgomberi di macerie e rifiuti in caso di eventi incidentali, su richiesta ed in raccordo con il comando VV.FF. previo eventuale nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, l'Amministrazione Comunale procede, a seconda dei casi a:
 - intimare alla proprietà lo sgombero;
 - procedere direttamente, anche con le procedure di cui ai paragrafi precedenti.

CAPITOLO 7 - NORME FINALI

ART. 57 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

In considerazione di quanto previsto dalle vigenti norme in materia di rifiuti, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

ART. 58 – CONTROLLI

1. Ai sensi delle vigenti norme in materia di rifiuti alla Città Metropolitana compete il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti. Per l'esercizio di tale attività la il suddetto Ente si può avvalere delle strutture e degli organismi indicati dalla legge.
2. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate oltre che dal personale della Polizia Municipale e da quello addetto ai servizi ecologici del Comune, anche da Ispettori del Gestore del servizio, incaricati con qualifica di Pubblici Ufficiali, autorizzati, limitatamente alle materie di specifica competenza, a far rispettare le disposizioni di legge e regolamentari.
3. I Pubblici ufficiali di cui al comma precedente sono principalmente impegnati nell'attività di presidio del territorio al fine di vigilare sull'osservanza del Regolamento. L'attività di vigilanza è caratterizzata da tre fasi:
 - informazione;
 - controllo;
 - repressione.
4. Agli stessi Pubblici ufficiali sono inoltre affidate le seguenti attività:
 - supporto in occasione di programmi e manifestazioni di educazione ambientale;
 - collegamento con Enti e Uffici comunali (Polizia Municipale, Anagrafe ecc.) ed esterni (PRA, MCTC ecc.);
5. Nell'ambito delle attività di verifica, i soggetti incaricati potranno avvalersi anche dei dati raccolti e del sistema informatico di gestione delle campagne ad accesso controllato;
6. Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale.

ART. 59 – OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente contemplato dal Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana, dei Servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti. In particolare trovano applicazione i disposti dei Capitolati speciali d'Appalto che disciplinano i servizi oggetto del Regolamento, fatte salve specifiche disposizioni limitative dello stesso.

ART. 60 - SANZIONI

1. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non

costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981, - n. 689 e s.m.i. e dell'art. 7bis del D. Lgs. 267/2000, nell'ambito dei limiti scelti dall'Amministrazione Comunale, salvo esplicita variazione da parte dell'Amministrazione stessa (fatto salvo che la fattispecie sanzionatoria non sia ricompresa nella norma speciale, vedi D. Lgs 03.04.2006 n. 152 "Codice Ambientale", che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 3.000,00, aumentata fino al doppio in caso di rifiuti pericolosi, come modificato ai sensi della Legge 137/2023, e che prevede la fattispecie penale anche per l'abbandono di rifiuti effettuato dai soggetti privati).

2. In particolare, tra le norme sanzionatorie previste dalle vigenti norme in materia di rifiuti, si sottolineano quelle in tema di abbandono di rifiuti, riguardanti anche il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari di qualsiasi natura e la prescrizione che eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata dall'Amministrazione Comunale.
3. Le infrazioni e gli importi per l'applicazione delle sanzioni sono indicati nelle Tabelle allegate al presente Regolamento per farne parte integrante.

ART. 61 – ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nel Regolamento di polizia urbana e di igiene urbana nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esse incompatibili.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene e Polizia Urbana, nonché le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti.



Comune di Banchette

Città Metropolitana di Torino

Allegato al Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani

SANZIONI

	VIOLAZIONI	ARTICOLO	Min/Max	P.M.R.*	NOTE
1	Spostamento non autorizzato, anche temporaneo, dei contenitori per i rifiuti	Art. 12 c. 6 Art. 17 c. 3	da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
2	Impedire l'accesso ai contenitori della raccolta rifiuti da parte dei mezzi e degli operatori del Gestore del servizio	Art. 11 c. 7 Art. 41 c. 3	da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	Su area pubblica o privata
3	Esporre, sulla pubblica via, rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal Comune e dal Gestore del servizio	Art. 12 c. 3	da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	Non in contenitori dedicati o con riduzione volumetrica
4	Esporre sulla pubblica via i rifiuti, al di fuori dei giorni e dell'orario indicati dal Gestore del servizio	Art. 12 c. 3	da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
5	Depositare all'interno dei contenitori all'uopo collocati rifiuti urbani non contenuti in idonei sacchi chiusi, ove previsto	Art. 6 c. 6 Art. 12 c. 4 Art. 25 c. 6 Art. 25 c. 8	da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
6	Conferire nei contenitori residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti	Art. 12 c. 5	da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
7	Effettuare la cernita dei rifiuti nei contenitori	Art. 12 c. 5	da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
8	Abbandonare rifiuti all'esterno degli appositi contenitori	Art. 12 c. 5	da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
9	Incenerimento di rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata	Art. 12 c. 5	da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
10	Manomettere, ribaltare, rompere, eseguire scritte, affiggere materiale di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhe adesive) sui contenitori dei rifiuti	Art. 12 c. 5	da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
11	Omessa chiusura dei contenitori dei rifiuti dopo l'uso	Art. 12 c. 2 Art. 17 c. 5	da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	

12	Non consentire l'accesso alle aree private al Gestore nei casi previsti	Art. 15 c. 4	da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
13	Conferimento di rifiuto in contenitore troppo pieno e quindi non richiudibile	Art. 15 c. 7	da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
14	Immissione nei contenitori di: <ul style="list-style-type: none"> - rifiuti speciali non assimilati; - rifiuti speciali inerti derivanti da attività cantieristica; - rifiuti urbani pericolosi; - rifiuti oggetto di raccolta differenziata; - beni durevoli ex art. 227 del d. lgs 152/06; - imballaggi secondari e terziari - altri rifiuti per il cui conferimento sono istituiti particolari servizi di raccolta 	Art. 12 c. 7	da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	Fatta salva l'applicabilità di norme speciali
15	Conferire rifiuti, per i quali è prevista la raccolta differenziata, in contenitori diversi da quelli per i quali sono stati predisposti	Art. 15 c. 7	da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
16	Conferire impropriamente i rifiuti e/o non attenersi alle istruzioni riportate sui contenitori	Art. 15 c. 7	da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
17	Abbandonare rifiuti ingombranti su suolo pubblico	Art. 19 c. 6	da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	Fatta salva l'applicabilità di norme speciali (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
18	Conferire imballaggi cartacei non piegati e possibilmente legati	Art. 20 c. 2	da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
19	Conferire vetro retinato, vetro opale, cristalli, lampadine, specchi, schermi di tv e monitor nelle campane ad accesso controllato per il vetro	Art. 21 c. 2	da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
20	Conferire contenitori in plastica, vetro, lattine, barattoli in banda, non accuratamente svuotati e possibilmente sciacquati e schiacciati	Art. 22 c. 2 Art. 22 c. 4 Art. 23 c. 2	da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	

21	Omessa ricollocazione dei contenitori per rifiuti all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta, nei casi previsti	Art. 24 c. 2	da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
22	Conferire frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree private, non attenendosi alle prescrizioni definite dal Gestore del servizio	Art. 24 c. 3	da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
23	Conferire la frazione verde nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati	Art. 24 c. 3	da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
24	Brucciare frazioni di verde	Art. 24 c. 5	da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
25	Conferire frazione organica sfusa negli appositi contenitori	Art. 25 c. 6 Art. 25 c. 8	da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
26	Conferimento improprio dei medicinali scaduti e/o non utilizzati	Art. 27 c. 8	da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
27	Conferimento di pile o accumulatori usati nel circuito dei rifiuti indifferenziati	Art. 27 c. 5	da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
28	Depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili	Art. 28 c. 1	da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	Fatta salva l'applicabilità di norme speciali (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
29	Abbandonare macerie e altri rifiuti derivanti da lavori edili su suolo pubblico o ad uso pubblico.	Art. 28 c. 1 Art. 28 c. 2	da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	Fatta salva l'applicabilità di norme speciali (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
30	Danneggiare, ribaltare, eseguire scritte o affiggere manifesti o targhette sui cestini portarifiuti	Art. 36 c. 4e	da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
31	Parcheggiare veicoli in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti	Art. 37 c. 4			Sanzione amministrativa prevista dal C.d.S.
32	Proprietario o conduttore di cane in spazio pubblico sprovvisto di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni canine o che non rimuove le deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale ad uso pubblico	Art. 39 c. 1 Art. 39 c. 2	da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	

33	Concessionari di aree pubbliche o di uso pubblico e titolari di autorizzazioni all'occupazione che non mantengono pulite le stesse e non rimuovono i rifiuti in esse abbandonate	Art. 41 c. 4	da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
34	Combustione di rifiuti	Art. 41 c. 5	da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
35	Omessa pulizia di area pubblica o di uso pubblico e di rimozione materiale di risulta a seguito di operazioni di carico, scarico e trasporto merci, materiali, affissione di manifesti	Art. 44 c. 1 Art. 44 c. 2	da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
36	Effettuare volantinaggio con finalità commerciali, su aree pubbliche o private ad uso pubblico che possano generare abbandono di rifiuti	Art. 45 c. 1	da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
37	Collocare volantini sui veicoli in sosta.	Art. 45 c. 2	da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
38	Affiggere volantini pubblicitari, manifesti all'esterno di fabbricati	Art. 45 c. 3 Art. 45 c. 4	da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
39	Omessa pulizia di area pubblica o di uso pubblico e di rimozione di rifiuti, scarti e residui relativi alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati	Art. 46 c. 1	da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	Fatta salva l'applicabilità di norme speciali (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
40	Omessa pulizia di area pubblica o di uso pubblico e di rimozione di rifiuti, scarti e residui relativi ad opere stradali e infrastrutture	Art. 46 c. 2	da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	Fatta salva l'applicabilità di norme speciali (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
41	Mancata o tardiva comunicazione del programma delle manifestazioni pubbliche o altre iniziative analoghe all'Amministrazione comunale o al Gestore del servizio	Art. 47 c. 1	da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	Enti pubblici o religiosi, associazioni, circoli partiti politici, sindacati o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative su strade, piazze e aree pubbliche sono tenuti a comunicare il programma e le aree che intendono impegnare
42	Omessa pulizia delle aree esterne ai pubblici esercizi	Art. 48	da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	

43	Proprietario o conduttore di edificio privato che non provvede all'asporto della spazzatura sui marciapiedi o portici afferenti gli stabili di appartenenza	Art. 49	da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
44	Occupanti aree per spettacoli viaggianti e luna park che omettono di mantenere e lasciare pulite le aree stesse	Art. 50	da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
45	Operatore di area mercatale che non mantiene pulito il relativo posteggio e/o conferisce impropriamente i rifiuti rispetto alle modalità stabilite dal Gestore del servizio	Art. 51	da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
46	Omessa rimozione dei rifiuti abbandonati su terreni non utilizzati da parte di proprietari, locatari e conduttori	Art. 53 c. 1	da € 75,00 a € 450,00	€ 150,00	Fatta salva l'applicabilità di norme speciali (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
47	Omessa limitazione alla diffusione di flora infestante e spontanea su terreni non utilizzati da parte di proprietari, locatari e conduttori	Art. 53 c. 2	da € 75,00 a € 450,00	€ 150,00	
48	Divieto di gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e quantità, versare, depositare abusivamente qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido su strade, aree pubbliche, private soggette ad uso pubblico e private, di tutto il territorio comunale, dei pubblici mercati coperti o scoperti, nelle rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini e le sponde	Art. 55	da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	Fatta salva l'applicabilità di norme speciali (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

***P.M.R. - pagamento in misura ridotta:**

ai sensi dell'art.16 Legge 24 novembre 1981 n.689, è ammesso il pagamento, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione, di una somma pari al doppio del minimo edittale oppure a 1/3 del massimo, se più favorevole.